Articolo 43

Permesso d'esercizio

[1] L'autorità competente decide sulla domanda del permesso d'esercizio. Se motivi sufficienti esigono un inizio anticipato dell'attività aziendale, l'autorità competente può rilasciare un permesso provvisorio se sono state adottate le misure necessarie per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

[2] Se l'esame della domanda rivela lacune nella costruzione o nell'impianto dell'azienda, non prevedibili al momento dell'approvazione dei piani, l'autorità competente, sentito il datore di lavoro, può rilasciare il permesso subordinandolo a condizioni suppletive qualora le lacune accertate espongano a pericolo la vita o la salute dei lavoratori.

[3] L'autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all'INSAI una copia dei loro permessi d'esercizio.

La decisione relativa al permesso d'esercizio spetta alla stessa autorità che ha rilasciato l'approvazione dei piani. Quest'ultima verifica sul posto che la costruzione e l'impianto dell'azienda siano conformi ai piani approvati. L'autorità competente invita al collaudo anche le altre autorità coinvolte nella procedura (Ispettorato federale del lavoro nei casi che implicano una deroga, INSAI). Nella maggior parte dei casi questo controllo è effettuato soltanto dopo l'inizio dell'attività aziendale, poiché solo a quel momento è possibile valutare in modo realistico la conformità dei posti di lavoro alle disposizioni della legge. Qualora vengano rilevate lacune di lieve entità, il permesso d'esercizio è rilasciato a precise condizioni. Se le lacune sono significative, ma non rappresentano un pericolo diretto per la vita e la salute dei lavoratori, viene fissato un termine per sopperire alle lacune constatate. Il permesso d'esercizio verrà quindi rilasciato dopo la loro eliminazione. Se le lacune sono di gravità tale da costituire un pericolo diretto per la vita e la salute dei lavoratori, deve essere ordinata la cessazione immediata dell'attività nella parte dell'azienda interessata.

Come l'approvazione dei piani, anche il permesso d'esercizio è una decisione e deve adempiere determinate esigenze formali. Una copia del permesso deve essere inviata agli stessi destinatari dell'approvazione dei piani.

Secondo la LL e l'OLL 4, l'approvazione dei piani è una condizione indispensabile per il rilascio di un permesso d'esercizio.

Se il committente di una costruzione soggetta all'obbligo di approvazione dei piani non ha presentato la domanda di approvazione o non lo ha fatto entro il termine previsto, la competente autorità cantonale deve stabilire a quale delle tre situazioni seguenti corrisponde il caso in questione e come occorre procedere di conseguenza:

1. Le autorità vengono a conoscenza della realizzazione di un'azienda soggetta all'obbligo di approvazione dei piani quando i lavori di costruzione sono già stati avviati:
   Se i lavori non sono prossimi alla conclusione, i piani devono essere inoltrati successivamente per ordine dell'autorità (art. 51 LL). Viene quindi avviata la normale procedura secondo l'articolo 7 LL, essendo ancora possibile effettuare un controllo preventivo, anche se in condizioni più difficili.
2. Le autorità vengono a conoscenza della realizzazione di un'azienda soggetta all'obbligo di approvazione dei piani quando i lavori di costruzione sono già conclusi o quasi conclusi:
   Se dal sopralluogo e dal collaudo dell'azienda risulta che quest'ultima adempie le esigenze essenziali di protezione dei lavoratori, i pia-

ni devono essere inoltrati successivamente, se necessario dopo essere stati corretti. Nella misura in cui non sussistono lacune significative e tutte le esigenze richieste sono adempiute, si può passare direttamente alla procedura di permesso d'esercizio definitivo (congiunzione della procedura di approvazione dei piani e di permesso d'esercizio). Il permesso d'esercizio deve menzionare i piani inoltrati successivamente e comprendere un riassunto del verbale di collaudo in quanto elementi di approvazione dei piani.

3. Se il sopralluogo e il collaudo evidenziano lacune di piccola e media entità, i piani devono essere adeguati e trasmessi il più rapidamente possibile alle autorità. Dopo che i piani sono stati approvati, viene fissato un termine adeguato per soddisfare le esigenze richieste e sopperire alle lacune esistenti. Il permesso d'esercizio potrà essere rilasciato soltanto quando le esigenze legali e le condizioni fissate successivamente mediante decisione saranno adempiute.
   Se dal sopralluogo e dal collaudo risultano gravi lacune dell'impianto o di una sua parte che fanno sì che le esigenze legali non siano complessivamente adempiute o che espongono a pericolo la vita e la salute dei lavoratori, l'attività non può svolgersi o può essere svolta soltanto in misura limitata nell'impianto o nella parte dello stesso non conforme a tali esigenze (interruzione parziale o totale dell'esercizio). L'autorità competente deve comunicare immediatamente al datore di lavoro o al committente, mediante una decisione, se l'attività può essere iniziata o proseguita e, in caso affermativo, in quale misura. In seguito occorre avviare la procedura ordinaria secondo gli articoli 7 LL e 37 segg. OLL 4. È importante non rinunciare a un'approvazione dei piani successiva per quanto possibile completa in funzione della gravità delle eventuali lacune e del loro potenziale pericolo. Siccome la procedura di approvazione dei piani successiva può, a seconda dei casi, comportare costi considerevoli per il datore di lavoro o il committente, essa deve comunque limitarsi agli impianti o alle parti dell'azienda che rappresentano effettivamente un notevole pericolo potenziale, nonché alle loro immediate vicinanze.